

Deliberazione della Giunta Regionale 8 giugno 2015, n. 26-1546

Modificazione della D.G.R. n. 29-1516 del 03.06.2015 "Regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2".

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la D.G.R. n. 29-1516 del 03.06.2015 con la quale si stabilisce, tra l'altro, la presentazione di nuovi impegni giuridici (anche denominati domande di aiuto e di pagamento) per l'anno 2015 ai sensi delle azioni 214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata" e 214.2 "Applicazione di tecniche di produzione biologica" condizionata alla notificazione ai servizi della Commissione europea delle modifiche al PSR 2007-2013 consistenti, tra l'altro, nei trasferimenti delle economie di altre misure del PSR a favore della misura 214;

considerato che in detta deliberazione si prevede l'esclusione dal sostegno per l'anno 2015 dei cereali autunno-vernini (tra cui grano e orzo), a causa dell'impossibilità di garantire la verifica e il controllo dell'esecuzione degli impegni tecnici già svolti, ad eccezione dei produttori che erano già inseriti nel sistema di certificazione biologica all'inizio della corrente campagna agraria;

preso atto delle istanze pervenute dalle rappresentanze del mondo agricolo con le quali si richiede di non escludere in modo generalizzato dal sostegno dell'azione 214.1 i cereali autunno-vernini in quanto le aziende agricole già aderenti a tale azione nel 2014 hanno continuato a mantenere nell'annata agraria 2015 gli impegni agroambientali precedentemente assunti, anche a seguito della comunicazione n. 16807 inviata in data 9 ottobre 2014 ai Centri di assistenza tecnica ed alle Organizzazioni professionali agricole regionali dal Settore agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue per impartire indicazioni circa la fase conclusiva degli impegni della misura 214.1;

rammentata la comunicazione n. 6498 del 10.4.2015 della Direzione regionale agricoltura che ha reso nota la situazione corrente di incertezza circa un eventuale reperimento di risorse aggiuntive a favore della Misura 214 per poter emanare un bando condizionato con l'apertura di nuove domande per le azioni 214.1 e 214.2, anticipando che nel caso di nuovi impegni sarebbero state escluse dal sostegno le colture a semina autunno-invernale a causa del ciclo colturale prossimo alla conclusione;

preso atto dei nuovi elementi emersi dalle comunicazioni dell'Agea (Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura) e dell'Arpea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura) illustrate nei capoversi successivi;

vista la circolare n. 234 del 21 maggio 2015 mediante la quale l'Agea (Area coordinamento) ha fornito istruzioni agli Organismi Pagatori circa l'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 7 del reg. (UE) n. 809/2014, che prevede la possibilità per gli Stati Membri, prima del termine ultimo di presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, di effettuare una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili per svolgere i controlli in loco secondo una tempistica più adeguata agli impegni;

visto il parere espresso dall'Arpea con nota n. 6012/3-01 in data 04/06/15 in riferimento alle prescrizioni per le aziende aderenti in precedenza all'azione 214.1 che hanno mantenuto fin

dall'inizio della campagna 2015 gli impegni per le colture a ciclo autunno-vernino, circa la fattibilità delle verifiche a carico degli impegni in questione nel corso dei mesi correnti, nell'ambito di una prima selezione parziale del campione di controllo;

ritenuto opportuno non penalizzare le aziende agricole consapevoli degli impegni della produzione integrata in quanto aderenti all'azione 214.1 nel 2014 come ultimo anno di impegno (8°, 6° o 5°) nel 2014 e che anche nella campagna agraria 2015 hanno mantenuto in continuità gli impegni agroambientali previsti per tale azione dalle Norme tecniche per i cereali autunno-vernini;

stabilito, pertanto, di modificare la D.G.R. n. 29-1516 del 03.06.2015 relativamente al capoverso riguardante l'esclusione dei cereali autunno-vernini dal sostegno per l'anno 2015 (6° trattino, punto 6 del dispositivo della D.G.R. n. 29-1516 del 03.06.2015);

ritenuto di mantenere tale esclusione nel caso delle aziende che non forniscono garanzie di adeguata conoscenza degli impegni dell'azione 214.1 e di continuità nella loro applicazione, non avendo mai aderito all'azione 214.1 o comunque non avendo presentato nel 2014 domanda di pagamento per l'azione 214.1;

ritenuto di confermare, nel testo del 6° trattino, punto 6 del dispositivo della D.G.R. n. 29-1516 del 03.06.2015, l'esclusione dal sostegno dei cereali autunno-vernini anche nel caso delle aziende che hanno notificato l'avvio della produzione biologica dopo l'11 novembre 2014;

concluso di provvedere alle modifiche della D.G.R. n. 29-1516 del 03.06.2015 per adeguarla ai nuovi elementi emersi, sostituendo il 6° trattino, punto 6 del dispositivo costituito dal testo:

<< - l'esclusione dal sostegno dei cereali autunno-vernini (tra cui grano e orzo), a causa dell'impossibilità di garantire la verifica e il controllo dell'esecuzione degli impegni tecnici già svolti, fatte salve le colture in questione praticate da aziende aderenti all'azione 214.2 che abbiano notificato l'ingresso al regime di produzione biologica prima della campagna agraria 2015 (11/11/2014);>> con il seguente testo:

<<- l'esclusione dal sostegno dei cereali autunno-vernini (tra cui grano e orzo):
nel caso dell'azione 214.1, per le aziende che non hanno aderito a tale azione nel 2014, in quanto esse non forniscono garanzie di adeguata conoscenza degli impegni e di continuità nella loro applicazione dall'inizio della corrente campagna agraria;
nel caso dell'azione 214.2, per le aziende che all'inizio della corrente campagna agraria (11.11.2014) non erano assoggettate al regime di controllo della produzione biologica per tali colture;>>;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 29-1516 del 03.06.2015 sostituendo integralmente il 6° trattino del punto 6 del dispositivo con il testo seguente:

<<- l'esclusione dal sostegno dei cereali autunno-vernini (tra cui grano e orzo):

nel caso dell'azione 214.1, per le aziende che non hanno aderito a tale azione nel 2014, in quanto esse non forniscono garanzie di adeguata conoscenza degli impegni e di continuità nella loro applicazione dall'inizio della corrente campagna agraria;
nel caso dell'azione 214.2, per le aziende che all'inizio della corrente campagna agraria (11.11.2014) non erano assoggettate al regime di controllo della produzione biologica per tali colture;>>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)